

Milano, via Manara 1 (39) 02 55 12 345 - Giussano, via Piola 19 (39) 0362 35 43 17

Repertorio n. 11501

Raccolta n. 6424

ATTO DI RETTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di aprile

15 aprile 2026

in Giussano, nel mio studio in via Piola n. 19

Avanti me **Carlo Saggio**, notaio in Giussano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente:

- Augusto Sala, nato a Carate Brianza il giorno 3 gennaio 1965, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta denominata

"NIGERIA 2000"

con sede in Triuggio, via Alessandro Volta n. 4, codice fiscale 91083870153. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette che:

- con decisione dell'assemblea degli associati assunta il giorno 3 marzo 2026 il cui verbale è stato me ricevuto in pari data al numero 11372/6337 di repertorio, registrato a Monza e Brianza il giorno 9 marzo 2026 al numero 8307 serie 1T, la detta associazione ha deliberato di procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, tra l'altro, di approvare un nuovo testo di statuto secondo la formulazione proposta dal presidente. Detto testo di statuto è stato allegato sotto la lettera C al detto verbale a mio rogito in data 3 marzo 2026.

- in seno a detto atto il presidente Augusto Sala è stato delegato ad apportare al verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge;

- in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore relativamente alla pratica in oggetto avente codice n. 2484298, l'ufficio Lombardia, con pec in data 24 marzo 2026 ha richiesto, ai fini dell'iscrizione, l'adeguamento di quanto contenuto agli articoli 12 e 13 dello statuto;

- occorre quindi procedere alle richieste modifiche dello statuto, al fine di perfezionare la procedura di iscrizione nel Runts.

Tutto ciò premesso, il comparente, mi presenta un nuovo testo di statuto aggiornato nei soli articoli 12 e 13, in ossequio a quanto richiesto dalle competenti autorità al fine di ottenere il conseguimento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che quindi viene espressamente approvato con le relative modifiche degli articoli 12 e 13.

Detto statuto, modificato per i soli articoli 12 e 13, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su un foglio per tre pagine fin qui e da me letto al comparente che lo approva.

Si sottoscrive alle ore quindici e minuti venti.

F.to Augusto Sala

F.to Carlo Saggio notaio

REGISTRATO

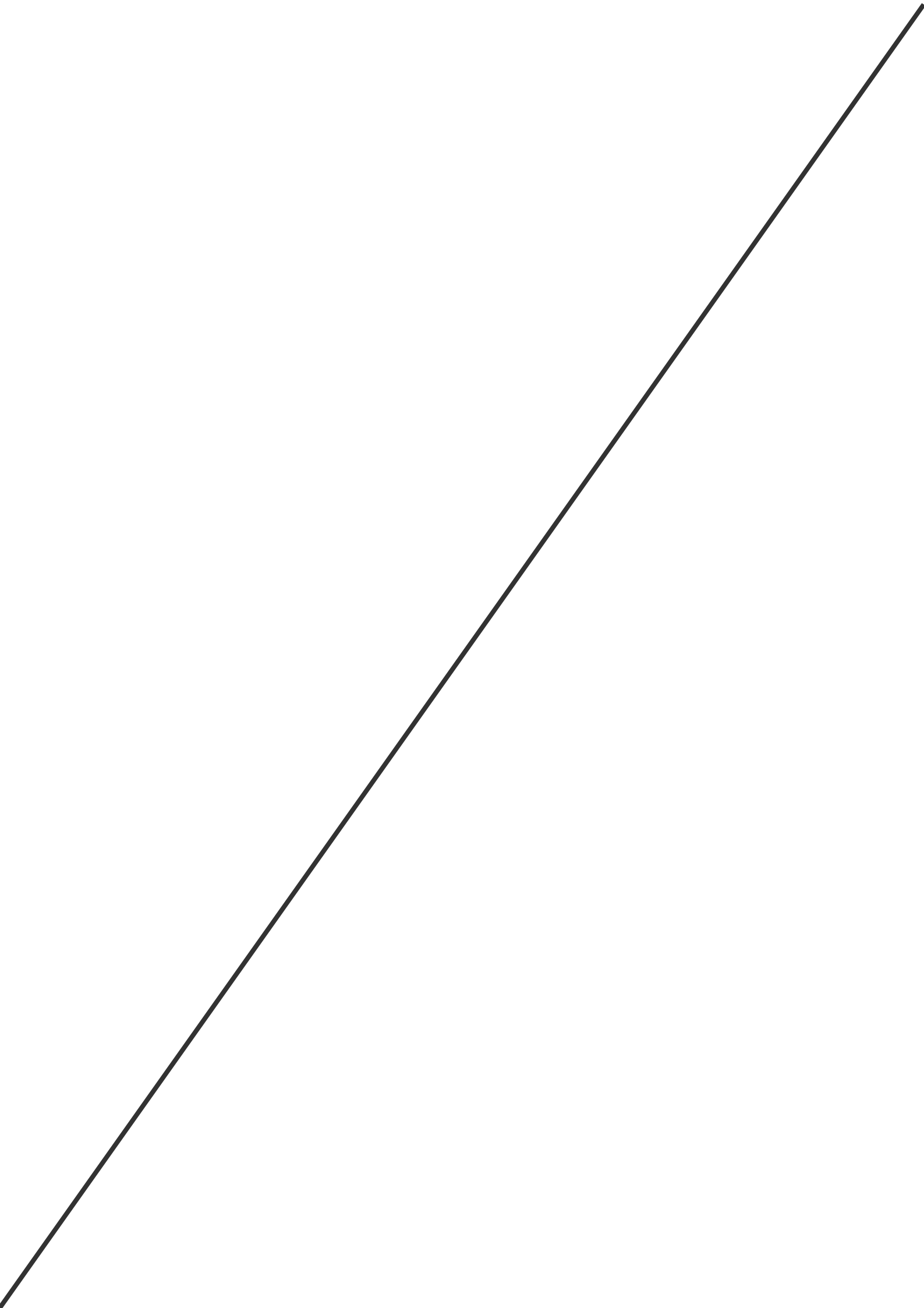
AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Monza e Brianza

il 16/04/2026

N. 13957 Serie 1T

€ 200,00



"ASSOCIAZIONE NIGERIA 2000 ETS" - STATUTO

ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È corrente un'*Associazione* civile, con finalità benefiche denominata ASSOCIAZIONE NIGERIA 2000 ETS.

1.2 L'*Associazione* farà uso obbligatoriamente nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

1.3 L'*Associazione* è retta dai principi e dalle regole del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito anche il "*Codice*".

ARTICOLO 2. SCOPO

2.1 L'*Associazione* non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e mutua i propri valori e le proprie aspirazioni dal cristianesimo ecumenico.

2.2 L'*Associazione*, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri *Soci* o delle persone aderenti agli eventuali enti *Soci*:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5 comma 1 lettera a) del Codice);
- b) prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (articolo 5 comma 1 lettera c) del Codice);

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice* (articolo 5 comma 1 lettera u) del Codice) ;

d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5 comma 1 lettera d) del Codice);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice* (articolo 5 comma 1 lettera i) del Codice);

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5 comma 1 lettera w) del Codice).

2.3 L'*Associazione*, persegue le proprie finalità anche realizzando scuole, centri di formazione professionale, centri medici, ambulatori e dispensari sanitari, consultori, centri di accoglienza ed infrastrutture in particolare nei Paesi in via di Sviluppo.

2.4 Le attività di interesse generale sono svolte principalmente tramite il reperimento di mezzi e fondi per la realizzazione delle opere a carattere sociale, culturale e socio-sanitario sopra richiamate mediante il sostegno alle attività presenti e future dell'istituto MARIAN MISSIONARIES AD REGNUM DEI costituita a Osisioma Ngwa Lga, Nigeria, numero di registrazione 91436, registrata il 13 ottobre 2016, sede legale in Domus Regina Mundi Umuarakpa Arongwa operante in Africa, in particolare in Nigeria.

2.5 Per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'*Associazione* concretamente si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- rivolgere il proprio intervento di formazione professionale alle persone più deboli per il loro inserimento e mantenimento nel mondo del lavoro e quello delle relazioni sociali anche con l'attivazione di forme di cooperazione e la creazione di attività economiche;
- sostenere al meglio la formazione e gli studi superiori e universitari di giovani meritevoli al fine di preparare figure professionali idonee alla promozione culturale e allo sviluppo socio / economico dei Paesi in via di Sviluppo;
- lavorare in stretta collaborazione con le altre Organizzazioni di volontariato che, ispirandosi ai fini cristiani e ai valori della mutualità sociale, sono presenti nei Paesi in via di Sviluppo, partecipando anche a coordinamenti nazionali e internazionali;
- avvalersi del collegamento e della collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le organizzazioni riconosciute a qualunque livello;
- stipulare convenzioni con organismi pubblici e/o privati, onde utilizzare

provvidenze, finanziamenti ecc. per la realizzazione, l'ampliamento e il mantenimento dei servizi in cui l'*Associazione* opera;

- partecipare alla realizzazione di progetti internazionali anche in partnership con Stati e Organizzazioni sovranazionali.

2.6 I destinatari delle attività dell'*Associazione* sono le popolazioni dei Paesi in via di Sviluppo, che versino in particolare condizioni di disagio, emarginazione, abbandono.

2.7 L'*Associazione* è completamente indipendente ed è estranea ad ogni manifestazione di carattere a fine politico.

2.8 L'*Associazione* può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*.

2.9 L'*Associazione* può esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il *Consiglio direttivo* può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'*Associazione*.

2.10 L'*Associazione* nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del *Codice*; i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del *Consiglio direttivo*. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'*Associazione* tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'*Associazione* provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del *Codice*.

2.11 L'*Associazione*, qualora se ne presenti la necessità, si riserva di assumere lavoratori dipendenti e di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ai fini del raggiungimento degli scopi associativi rispettando i vincoli della normativa vigente.

ARTICOLO 3. SEDE

3.1 La sede dell'*Associazione* è in Triuggio (Mb) all'indirizzo indicato con apposita delibera dal *Consiglio direttivo*.

3.2 Il *Consiglio direttivo* può, con propria deliberazione, trasferire la sede associativa purché all'interno del territorio del comune ed istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa.

ARTICOLO 4. DURATA

4.1 La durata dell'*Associazione* è illimitata.

ARTICOLO 5.

5.1 Il patrimonio dell'*Associazione* è costituito:

- dalle quote associative;
- da contributi e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni e da ogni altra attività comunque pervenuta nel rispetto delle norme che ne prevedono il legittimo perfezionamento e l'efficacia;
- da fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- da somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

- da proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del *Codice*,
- da raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del *Codice* tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

5.2 Il patrimonio dell'*Associazione*, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del *Codice*.

ARTICOLO 6. I SOCI

6.1 Sono *Soci fondatori* coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'*Associazione*.

6.2 Possono essere *Soci*, persone fisiche o Enti del Terzo Settore che si obbligano e versano il contributo annuale di sostegno all'*Associazione* per il finanziamento delle attività specifiche, e che si impegnano a prestare la propria attività, anche saltuaria, di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'*Associazione*.

6.3 La qualità di *Socio* si acquista previa domanda dell'interessato e l'ammissione da parte del *Consiglio Direttivo* dell'*Associazione*; nella domanda deve essere indicato, con riferimento all'aspirante *Socio*, il nome e il cognome,

o la denominazione, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, residenza o sede, nonché la dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto e degli eventuali regolamenti interni dell'*Associazione* nonché dell'obbligo di pagamento del contributo associativo annuale.

6.4 I *Soci* sono sottoposti a disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.5 I versamenti all'*Associazione*, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure come donazione o contributo, si considerano a fondo perduto; in nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato; tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

6.6 È garantito al richiedente il diritto di ricorrere, ai sensi dell'articolo 23 del *Codice*, contro il provvedimento del *Consiglio Direttivo* di diniego all'ammissione tramite ricorso al *Collegio dei Probiviri* nel rispetto delle modalità e tempi dell'articolo 23 del *Codice*.

ARTICOLO 7. I DIRITTI DEI SOCI

7.1 Tutti i *Soci* hanno i medesimi obblighi e diritti; in particolare i *Soci* hanno diritto di partecipare, con voto deliberativo, alle assemblee, si impegnano alle prestazioni gratuite e volontarie, ad osservare il presente Statuto, oltre che i regolamenti e le delibere degli organi associativi; inoltre hanno l'obbligo di mantenere un comportamento corretto all'interno e all'esterno dell'*Associazione* che non ne comprometta il buon nome.

7.2 I *Soci* hanno diritto di esaminare i libri associativi e di essere informati sulle attività dell'*Associazione* controllandone l'andamento e richiedendo al *Presidente*, in funzione di modalità e tempi stabiliti con apposito regolamento associativo, illustrazione dell'andamento stesso.

ARTICOLO 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1 La qualità di *Socio* si perde per decesso, per dimissioni volontarie con effetto dal momento dell'accettazione delle stesse da parte del *Consiglio Direttivo* e per esclusione.

ARTICOLO 9. ESCLUSIONE

9.1 Il *Consiglio Direttivo* può dichiarare esclusi i *Soci* che non ottemperano agli impegni e alle obbligazioni liberamente asserite verso l'*Associazione* ed approvate, caso per caso, dal *Consiglio Direttivo*; può essere dichiarato decaduto il *Socio* che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'*Associazione*, che svolga attività in contrasto con quelle dell'*Associazione*.

9.2 È garantito al *Socio* il diritto di ricorrere contro il provvedimento di esclusione al *Collegio dei Probiviri* entro trenta giorni dall'invio della comunicazione a mezzo raccomandata.

ARTICOLO 10. ORGANI ASSOCIATIVI

10.1 Sono organi a sociali dell'*Associazione*:

- a) l'*Assemblea*;
- b) il *Presidente*;
- c) il *Consiglio Direttivo*;
- d) l'*Organo di controllo*;
- e) il *Collegio dei Probiviri*.

10.2 Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui

all'articolo 30, comma 5 del *Codice* che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 11. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'*Assemblea* rappresenta tutti i *Soci* e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i *Soci*.

11.2 L'*Assemblea* è ordinaria e straordinaria.

11.3 L'*Assemblea* ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la discussione ed approvazione di tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

11.4 L'*Assemblea* dell'*Associazione* inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, da redigere ai sensi degli articoli 13 e 87 del *Codice*;
- approva il bilancio sociale redatto, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- delibera in merito all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- approva il programma annuale delle attività associative;
- approva le motivazioni e le modalità di partecipazione a coordinamenti e la discussione dei programmi annuali proposti dagli stessi;
- approva la partecipazione a progetti o attività di organismi internazionali;
- delibera sull'istituzione di sedi operative su proposta del *Consiglio direttivo*,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.5 L'*Assemblea* straordinaria è convocata ogni qualvolta il *Consiglio Direttivo* lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un decimo dei *Soci*, quando lo ritenga necessario il *Presidente*.

11.6 È di competenza dell'*Assemblea* straordinaria deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'*Associazione*;
- sullo scioglimento dell'*Associazione*;
- sulla destinazione del patrimonio residuo nel caso di scioglimento.

11.7 Nelle assemblee non si possono trattare se non gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.8 La convocazione dell'*Assemblea* è fatta in ogni caso dal *Consiglio Direttivo*, con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica o comunque con ogni altro mezzo che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai *Soci* almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

11.9 L'*Assemblea* è convocata in qualunque luogo purché in Italia.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare con sicurezza l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare ed intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione.

ARTICOLO 12. QUORUM ORDINARI

12.1 L'*Assemblea ordinaria* è valida quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei *Soci*.

12.2 L'*Assemblea ordinaria*, in seconda convocazione, si considera costituita ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La seconda convocazione, che non può essere fissata lo stesso giorno della prima, deve essere espressamente prevista nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 13. QUORUM STRAORDINARI

13.1 L'*assemblea straordinaria* adotta le proprie delibere col voto favorevole di almeno due terzi dei *Soci*, sia in prima che in seconda convocazione. Le delibere relative allo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione dei beni devono essere prese, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tre quarti dei *Soci*.

La seconda convocazione, che non può essere fissata lo stesso giorno della prima, deve essere espressamente prevista nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 14. DIRITTO DI VOTO

14.1 Ogni *Socio* ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso sottoscritta.

14.2 Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei *Soci* da almeno sette giorni.

14.3 Ogni *Socio* può farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta, da altro *Socio* non consigliere dell'*Associazione*; ciascun *Socio* non può rappresentare, per delega, più di un altro *Socio*.

ARTICOLO 15. VERBALE ASSEMBLEARE

15.1 Le assemblee sono presiedute dal *Presidente* del *Consiglio Direttivo* o, in sua mancanza, dal *Vice Presidente*, o da persona eletta dall'*Assemblea*; il *Presidente* nomina un *Segretario*, anche non socio, e sceglie fra i *Soci*, ove ne ravvisi l'opportunità, due scrutatori.

15.2 Le deliberazioni dell'*Assemblea* sono constatate da processo verbale firmato dal *Presidente*, dal *Segretario* e, ove siano stati nominati, dagli scrutatori.

ARTICOLO 16. IL PRESIDENTE

16.1 Il Presidente del *Consiglio Direttivo* è eletto dall'*Assemblea* ordinaria, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

16.2 Il *Presidente* ha la legale rappresentanza e rappresenta l'*Associazione* di fronte a terzi ed in giudizio; egli presiede il *Consiglio Direttivo* e convoca l'*Assemblea*; nei casi di urgenza può agire con i poteri del *Consiglio Direttivo* e disporre di erogazioni di carattere straordinario, rendendo conto al *Consiglio Direttivo* e all'*Assemblea* nella prima riunione successiva richiedendo la ratifica

dei propri atti.

16.3 Il *Presidente* può inoltre compiere ogni operazione bancaria per conto dell'*Associazione* stessa fungendo da tesoriere, relazionando in merito al *Consiglio Direttivo* nella prima riunione successiva.

16.4 Il *Presidente* ha il controllo sulle attività ed iniziative deliberate dal *Consiglio Direttivo* per il raggiungimento degli scopi dell'*Associazione*.

ARTICOLO 17. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 L'*Associazione* è amministrata dal *Consiglio Direttivo*, nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri compreso il Presidente, liberamente eleggibili, scelti tra i *Soci*.

17.2 Il *Consiglio Direttivo* resta in carica per tre anni e i membri del *Consiglio Direttivo* sono rieleggibili; in caso di dimissione, a qualsiasi titolo di uno dei componenti del *Consiglio Direttivo*, subentra nella carica il primo dei non eletti con la ratifica alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 18. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1 Il *Consiglio Direttivo* ha i più ampi poteri per l'impostazione generale dei programmi e delle altre attività che l'*Associazione* si prefigge e di tutti quegli atti che ritiene necessari, utili ed opportuni, per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che lo statuto riserva tassativamente all'*Assemblea* dei soci.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

18.3 Compiti peculiari del *Consiglio direttivo*:

- proporre il programma annuale di attività dell'organizzazione;
- stabilire la quota associativa;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo secondo le modalità previste

dagli articoli 13 e 87 del Codice;

- redigere il bilancio sociale nei casi previsti dall'articolo 14 del *Codice*;
- deliberare sulle domande di ammissione e di recesso e sull'esclusione dei

Soci.

ARTICOLO 19. VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO

19.1 Il *Consiglio Direttivo* può nominare uno o più *Vice Presidente*, un tesoriere e, anche all'infuori dei propri membri, un segretario.

19.2 Il Consiglio Direttivo può delegare al *Presidente* e al *Vice Presidente* parte dei propri poteri e può anche nominare speciali procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti; in questo caso esso ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'*Associazione*, senza limitazione, formula programmi e compie qualsiasi atto necessario per il conseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO 20. SEDUTE DEL CONSIGLIO

20.1 Il *Consiglio Direttivo* si raduna tutte le volte che il *Presidente* lo reputa opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

20.2 Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio di ogni membro del *Consiglio direttivo* e all'*Organo di controllo*, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; gli avvisi devono contenere l'indicazione delle materie da trattare.

20.3 Le adunanze del *Consiglio direttivo* saranno valide quando intervengono almeno la maggioranza dei suoi membri.

20.4 L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamento in audio

videoconferenza nei termini e alle condizioni previste dal precedente articolo 11.9.

ARTICOLO 21. QUORUM DEL CONSIGLIO

21.1 Il *Consiglio Direttivo* delibera a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.

21.2 Delle deliberazioni del *Consiglio direttivo* è fatto constatare con verbale sottoscritto dal *Presidente* e dal *Segretario*.

ARTICOLO 22. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

22.1 L'*Organo di controllo* può essere nominato facoltativamente o è nominato obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del *Codice* in forma monocratica o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo e resta in carica per tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio da quello di nomina; i componenti dell'*Organo controllo* sono rieleggibili.

22.2 Ai componenti dell'*Organo di controllo* si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice, la revisione legale dei conti è attribuita all'*Organo di controllo* che, in tale caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il *Consiglio direttivo* decida di affidare la revisione ad un *Revisore legale* dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

22.4 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale* dei conti sono organi o funzioni (con

riferimento al Revisore legale dei conti) che esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

22.5 La carica di Organo di controllo e l'incarico di *Revisore legale* dei conti sono incompatibili con quella di membro del *Consiglio direttivo*.

22.6 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale* dei conti relazionano al *Consiglio direttivo* in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione della seduta di approvazione del bilancio.

22.7 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale* dei conti sono indicati dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 23. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

23.1 L'*Organo di controllo* partecipa con voto consultivo alle riunioni del *Consiglio Direttivo*, esamina, ogni qualvolta lo ritiene opportuno le scritture e gli atti dell'*Associazione*, controlla nei modi di cui sopra, le esigenze di somme, valori ed in genere di ogni attività di proprietà dell'*Associazione*, esamina i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi riferendone all'*Assemblea dei soci*, ed in genere controlla l'operato del *Consiglio Direttivo* in relazione alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni dell'*Assemblea*.

ARTICOLO 24. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

24.1 Il *Collegio dei Probiviri* si compone di tre membri effettivi, più 2 due supplenti, eletti dall'*Assemblea dei Soci*, che non siano *Soci* della medesima *Associazione*.

24.2 I membri durano in carica 3 tre anni e sono rieleggibili per due altri trienni.

24.3 Il *Collegio dei Probiviri* ha funzione arbitrale: suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'*Associazione* o in occasione di episodi che posano turbare la vita dell'*Associazione* stessa o offuscarne il nome.

24.4 Il *Collegio* funziona con poteri di amichevole compositore, decide ex bono et aequo, e, con apposite relazioni scritte richiama organi e singoli associati ai loro doveri;

24.5 Il *Collegio dei Probiviri* delibera in merito al ricorso dei *Soci* colpiti da provvedimento di esclusione o degli aspiranti *Soci* non ammessi.

ARTICOLO 25. ESERCIZIO E BILANCIO

25.1 L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il *Consiglio Direttivo* redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente e li presenta per l'approvazione all'*Assemblea*, accompagnandoli con propria relazione oltre che con la relazione del *Revisore dei Conti*.

25.3 Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del *Codice*.

25.4 Il *Consiglio Direttivo* documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

25.5 Il *Consiglio Direttivo*, otto giorni prima di quello fissato per l'*Assemblea* dei soci, deposita a disposizione dei *Soci*, nella sede dell'*Associazione*, i bilanci insieme alle proprie osservazioni ed a quelle dell'*Organo di controllo* e del *Revisore dei Conti* ove nominati.

ARTICOLO 26. ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

26.1 Nel rispetto dell'articolo 8 del *Codice* il patrimonio dell'*Associazione*

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

26.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS od ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 27. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

27.1 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'*Associazione*, l'*Assemblea* straordinaria nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

27.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

27.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in

difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 28. LIBRI ASSOCIATIVI

28.1 Oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del *Codice* l'*Associazione* tiene, secondo le modalità e termini ivi previsti, i libri associativi di cui all'articolo 15 del *Codice*.

ARTICOLO 29. RINVIO NORMATIVO Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in materia di associazioni.

F.to Augusto Sala

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Giussano, lì 16 aprile 2026